

Angelo Clarizia

CN = Clarizia Angelo

O = non presente

C = IT

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO

Per il SIG. FABRIZIO CARAVITA, (C.F.: CRVFRZ90H06C352M), nato il 6.6.1990 a Catanzaro, rappresentato e difeso giusta procura in calce al presente atto dal Prof. Avv. Angelo Clarizia (C.F.: CLRNGL48P06H703Z - PEC: angelo.clarizia@pec.it – Fax: 06/32609846) e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2

CONTRO

- il **MINISTERO DELLA DIFESA - COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI** in persona del legale rappresentante *p.t.*;
- la **COMMISSIONE PER GLI ACCERTAMENTI SANITARI DEL CONCORSO, PER ESAMI E TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO DI 1598 ALLIEVI CARABINIERI EFFETTIVI, PUBBLICATO NELLA G.U.R.I. 4° SERIE SPECIALE, N. 25 DEL 31 MARZO 2017**, in persona del Presidente *p.t.*;

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE

- 1) del verbale di “*non idoneità*” psico-fisica n. 352145/2-11 di Prot. del 4.10.2017 espresso dalla Commissione per gli accertamenti sanitari del Concorso per il reclutamento di 1598 allievi Carabinieri effettivi, pubblicato nella G.U.R.I. 4° Serie Speciale, n. 25 del 31 marzo 2017, nei confronti del sig. Fabrizio Caravita e conseguentemente della non ammissione a sostenere le ulteriori prove concorsuali;
- 2) del giudizio diagnostico del 3.10.2017 CipCNSR: 680519 reso in sede di visita psichiatrica dal medico dell'Ufficio Sanitario – Sezione Visite Speciali del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri nei confronti dell'aspirante Sig. Fabrizio Caravita contenente anche la relativa valutazione dello stato psichico;
- 3) della graduatoria eventualmente pubblicata nelle more della proposizione del presente ricorso;
- 4) nonché di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale.

FATTO

Il Sig. Fabrizio Caravita ha partecipato al concorso indetto dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per il reclutamento di n. 1598 allievi Carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4° Serie Speciale, n. 25 del 31 marzo 2017.

Lo svolgimento del concorso prevedeva diverse prove e in particolare: *a.* prova scritta di selezione; *b.* prove di efficienza fisica; *c.* accertamenti sanitari, per il riconoscimento dell'idoneità psicofisica; *d.* accertamenti attitudinali; *e.* valutazione dei titoli.

Nella fattispecie, il sig. Caravita dopo aver superato brillantemente la prova di selezione a carattere culturale e/o logico-deduttivo, gli accertamenti attitudinali e la valutazione dei titoli, il giorno 3 e 4 ottobre 2017 ha affrontato le prove relative agli accertamenti sanitari per il riconoscimento dell'idoneità psico-fisica.

Tale accertamento si articolava in: *a)* visita medica generale; *b)* test bioimpedenziometrico; *c)* test *hand grip*; *d)* visita oculistica; *e)* visita cardiologica con tracciato elettrocardiografico; *f)* visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; *g)* visita odontostomatologica; *h)* visita psichiatrica; *i)* visita anamnestico-psichiatrico; *l)* esami ematochimici; *m)* MMPI-2 con relativo profilo grafico; *n)* reattivo figura umana (M/F); *o)* questionario informativo. (cfr. allegato C al f.n. 155/1 – 3 CC del C.N.S.R., Norme Tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso).

A seguito di tali verifiche, la Commissione ha giudicato il sig. Caravita "*non idoneo*".

A seguito di accesso agli atti, l'odierno ricorrente ha appreso che il predetto giudizio è stato così motivato: "*ha un profilo sanitario non compatibile con quello previsto in quanto:*

- *ha riportato il coefficiente 2 nell'apparato PS poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: note di immaturità*".

Tale motivazione recepisce apoditticamente il giudizio diagnostico risultante dalla visita psichiatrica del medico del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri del

3.10.2017 ma è superficiale e per niente attinente alla personalità del ricorrente.

Infatti, non ci sono dubbi che l'istante possieda tutte le capacità richieste per tale specifico profilo concorsuale perché lo ha dimostrato in precedenti valutazioni tutte positive ottenute per concorsi analoghi presso le Forze Armate.

Il Sig. Caravita, infatti, ha già intrapreso un'eccellente carriera nell'Esercito a partire dal 2012.

In particolare:

- l'11.9.2012 il sig. Caravita è stato incorporato quale volontario in ferma prefissata di un anno nell'esercito con il 3° blocco 2012 ai sensi della legge 23.08.2004 n. 226 – D.M. 01.09.2004 presso il 47° RAV “Ferrara” in Capua.

Il 19.10.2012 ha prestato giuramento di fedeltà in forma collettiva.

Ha frequentato con esito positivo presso il 47° RAV “Ferrara” la fase di addestramento basilico dall'11.9.2012 al 20.11.2012 classificandosi al 23° posto su 463 frequentatori con il punteggio di 29,50/30;

- il 20.11.2012 è stato trasferito al 1° Reggimento Bersaglieri in Cosenza e parificato ai sensi del Regolamento per le matricole dell'Esercito;

- dal 3.12.2012 all'8.2.2013 ha frequentato l'Attività Addestrativa Modulo Combat conseguendo la qualifica di “fuciliere di base” per VFP1 del 3° Blocco 2012 presso il 131° Rgt Carri in Persano (SA) con votazione finale di 27,28;

- il 20.2.2013 è stato promosso al grado di Caporale Volontario in Ferma Prefissata (VFP1) con decorrenza giuridica amministrativa dall'11.12.2012;

- il 30.4.2013 gli è stato rilasciato il certificato ECDL n. IT1959934 dall'Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico;

- il 10.9.2013 è stato ammesso al prolungamento della ferma annuale per un ulteriore anno a decorrere dall'11.9.2013 e dichiarato idoneo al perseguimento in qualità di VFP1;

- il 9.1.2014 è stato comandato a prestare servizio nel territorio nazionale nell'ambito

dell'Operazione "Strade Sicure VI" del Raggruppamento Roma per il periodo dal 7.10.2013 al 9.1.2014;

- il 3.3.2014 ha ottenuto dal 1° RGT Bers. con verbale n. 40/14 il certificato di idoneità a condurre veicoli di cui al modello 2 della patente militare di guida N° EI116735 approvata dal Comando Logistico Sud di Napoli;
- l'11.9.2014 è stato prosciolto per fine Ferma biennale con valutazioni sopra la media.

Ma soprattutto, dall'estratto della documentazione di servizio del ricorrente emerge come questi sia già stato sottoposto a tutte le visite sanitarie e giudicato dall'Ufficiale medico dirigente del servizio sanitario e dalla Commissione dell'Esercito preposta a tale valutazione "idoneo agli accertamenti psico-fisici e attitudinali" con attribuzione del seguente profilo sanitario: psiche (PS) 2, costituzione (CO) 1, apparato cardiocircolatorio (AC) 1, apparato respiratorio (AR) 1, apparati vari (AV) 1, apparato locomotore superiore (LS) 1, apparato locomotore inferiore (LI) 1, apparato visivo (VS) 2, apparato uditivo (AU) 1.

Sorprende quindi il giudizio negativo impugnato che si pone in aperto contrasto con le valutazioni positive comprovanti il possesso delle capacità psico-fisiche del sig. Caravita (dipendente per oltre due anni dell'Esercito Italiano), che certo non possono ritenersi diverse e/o distinte rispetto a quelle richieste al fine dello svolgimento del servizio specifico di cui al concorso in esame.

Inoltre, è opportuno evidenziare sin da ora che il 13 dicembre 2017 l'odierno ricorrente sarà sottoposto ad un accertamento sanitario presso la ASL di Catanzaro analogo a quello svolto dalla Commissione del concorso in esame che ha condotto al giudizio negativo impugnato, le cui risultanze saranno prodotte in giudizio.

Tanto precisato, il provvedimento di inidoneità del sig. Caravita e tutti gli atti presupposti e connessi sono illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. VIOLAZIONE E FALSA FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE 4 GIUGNO 2014. ILLEGITTIMA DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE DEL PROFILO SANITARIO (PS) INDICATO NELL'ART. 10 DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 241/90. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ILLOGICITÀ MANIFESTA.

Innanzitutto, l'impugnato provvedimento è affetto da palese vizio di legittimità per assoluta carenza di motivazione.

Invero, la Commissione Giudicatrice presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in merito alla valutazione sanitaria resa nei confronti dell'odierno ricorrente, ha espresso un giudizio di "non idoneità" (cfr. nota del 4.10.2017) motivando laconicamente che il sig. Caravita avrebbe "un profilo sanitario non compatibile con quello previsto in quanto:

- *ha riportato il coefficiente 2 nell'apparato PS poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: note di immaturità".*

Tuttavia, il decreto ministeriale del 4 giugno 2014 richiamato nell'art. 10 del bando di concorso e nello stesso verbale della Commissione ha chiarito che "I coefficienti 1 o 2 vengono attribuiti alla specifica caratteristica somatofunzionale solo in assenza di patologie ovvero in presenza di alterazioni patologiche senza alcuna rilevanza, sotto il profilo medico-legale, ai fini dell'espletamento del servizio militare. I coefficienti 1 e 2 delineano, pertanto, un profilo sanitario, inquadrabile nella fascia A, che individua il grado di validità richiesto, in generale, per l'arruolamento volontario, fatti salvi gli specifici requisiti e le eventuali deroghe indicati da ogni Forza armata". Ed ancora: "il coefficiente «2» può essere attribuito anche in presenza di disturbi funzionali lievi che, a giudizio dell'organo sanitario, non hanno alcuna incidenza,

sotto il profilo medico-legale, ai fini dell'espletamento del servizio militare".

Quindi, in considerazione del fatto che sia il coefficiente 1 che il coefficiente 2 (assegnato al ricorrente) indicano l'insussistenza di patologie o alterazioni patologiche rilevanti, il giudizio di inidoneità fondato su tale coefficiente è manifestamente illegittimo e sproporzionato.

Parimente illegittima è la deroga alla regola generale dei coefficienti prevista dalle Forze armate dei Carabinieri nel bando di concorso in oggetto.

Infatti, il predetto bando concorsuale non ha indicato affatto le differenze tra i due coefficienti (1 e 2), non ha specificato in presenza di quali disturbi funzionali avrebbe dovuto essere assegnato il coefficiente 2 escludente e non ha spiegato per quali ragioni i disturbi non rilevanti impedivano il reclutamento del candidato.

In tale prospettiva, si impugna l'art. 10 del bando di concorso nella parte in cui richiede il possesso del coefficiente minimo di 1 per la "Psiche" dei candidati in quanto tale requisito è manifestamente illogico e immotivato oltre che eccessivamente restrittivo. Ma v'è di più. Anche a voler considerare legittimo e necessario il coefficiente 1 per l'accertamento psichico degli aspiranti carabinieri - ma così non è per le ragioni dette -, non è dato comprendere sulla base di quali valutazioni e/o presupposti e/o determinazioni la Commissione Giudicatrice sia giunta ad assegnare al sig. Caravita il coefficiente 2 e abbia assunto il conclusivo giudizio di non idoneità in relazione al profilo psicofisico vantato dal candidato.

Invero, la generica diagnosi "*note di immaturità*" non consente affatto di comprendere il deficit psichico del ricorrente ovvero le patologie funzionali rilevanti da cui sarebbe affetto.

Il provvedimento impugnato, quindi, è carente dei presupposti di fatto e delle indicazioni giuridiche nonché delle valutazioni logico conclusive necessarie per verificare la ritualità e la logicità del giudizio della Commissione.

Come noto, sotto il profilo motivazionale, la discrezionalità tecnica deve essere

esercitata in modo che gli interessati possano comprendere in base a quali elementi siano state operate le valutazioni e le scelte dell'Amministrazione (Cons. St., sez IV, 19.10.2004 n. 6713).

Peraltro, in considerazione del fatto che tale valutazione negativa impedisce al sig. Caravita di poter svolgere le ultime prove del concorso propedeutiche all'ammissione al corso formativo, l'obbligo di motivazione doveva essere ancor più stringente in quanto: *"i provvedimenti amministrativi, ed in particolare quelli che incidono negativamente sulle situazioni soggettive, debbono contenere una chiara e congrua indicazione dell'iter logico seguito per la loro adozione, allo scopo di far conoscere al terzo interessato il ragionamento seguito dando certezza dei motivi della scelta soluzione"* (cfr. Cons. St., sez. IV, 29.1.1998 n. 102).

Ergo, la dicitura *"non idoneo"* comunicata al sig. Caravita, poiché carente di giustificazione precisa ed appropriata, non è sufficiente a soddisfare le previsioni motivazionali ritenute necessarie.

Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che: *"la mera formula conclusiva "non idoneo" non consente, infatti, alcun sindacato della valutazione della commissione e lede il diritto del candidato a conoscere le effettive ragioni poste a base della esclusione dal concorso, impedendo di predisporre una adeguata difesa in giudizio"* (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 5.4.2002, n. 329).

2. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E INFONDATEZZA DEL GIUDIZIO DI INIDONEITÀ. ECCESSO DI POTERE PER INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE DI FATTO. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ CON PRECEDENTI VALUTAZIONI OPERATE NELL'AMBITO DI ANALOGO CONCORSO. ILLOGICITÀ MANIFESTA.

Il giudizio di inidoneità della Commissione sembra recepire apoditticamente quanto riscontrato nella visita psichiatrica del 3.10.2017 dal medico del Comando generale

dell'Arma dei Carabinieri in ordine allo *status* psichico del ricorrente.

Dal relativo verbale emerge che il giudizio diagnostico “*note di immaturità*” PS 159 PS:2 trova fondamento nel seguente *status* psichico: “*al colloquio appare teso; espressione ansiosa; atteggiamento insicuro. Comportamento motorio coordinato. Coscienza integra e lucida. Eloquio fluido con tono di voce normo-modulato. Pensiero normale per forma e contenuto. Percezioni pronte e libere da errori. Tono dell'umore normo-orientato. Ansia libera. Dal colloquio e dai test somministrati emerge una personalità insicura, timida ed introversa, con scarsa consapevolezza delle proprie motivazioni e dei propri sentimenti*”.

Tale valutazione è manifestamente illogica e contraddittoria.

In primis perché contiene in sé elementi contrastanti: non si comprende come possa ragionevolmente riscontrarsi un atteggiamento e una personalità insicuri e ansiosi se al contempo si ravvisano una coscienza integra e lucida, un eloquio fluido con tono di voce normo-modulato, un pensiero normale per forma e contenuto, percezioni pronte e libere e un tono dell'umore normo-orientato.

In secondo luogo in quanto il possesso dei prescritti requisiti psico-fisici in capo al ricorrente è già stato riconosciuto e dimostrato all'atto degli accertamenti condotti preliminarmente nell'ambito del precedente concorso per Volontario in Ferma Prefissata di 1 anno nell'Esercito Italiano.

Nel corso delle visite sanitarie presso il 1° Reggimento Bersaglieri, l'Ufficiale medico dirigente del servizio sanitario in data 28.8.2013 ha certificato che il C.le VFP1 Caravita “sulla base della verifica degli atti sanitari esistenti, dell'anamnesi e della visita medica cui è stato sottoposto a cura del sottoscritto:

- possiede il seguente profilo sanitario (delineato presso il Centro di selezione VFPI o successive eventuali modificazioni:

psiche (PS) 2, costituzione (CO) 1, apparato cardiocircolatorio (AC) 1, apparato respiratorio (AR) 1, apparati vari (AV) 1, apparato locomotore superiore (LS) 1,

apparato locomotore inferiore (LI) 1, apparato visivo (VS) 2, apparato uditivo (AU)

1;

- non ha presentato patologie insorte successivamente all'attribuzione del suddetto profilo sanitario

- all'atto della visita medica praticata non sono emersi dubbi diagnostici".

Da tale certificazione risulta una comprovata attitudine del ricorrente allo svolgimento delle mansioni e/o incarichi propri previsti per i concorsi presso le Forze Armate, oltre che una maturata esperienza presso l'Esercito Italiano che certamente costituisce prova della propensione del sig. Caravita allo svolgimento di mansioni specifiche previste per tale tipologia di concorsi.

La sintesi della sua brillante carriera militare si ricava dallo Stato di Servizio valutato "superiore alla media".

Ferme quindi le già esposte considerazioni in ordine alla assoluta mancanza di motivazione del giudizio espresso, la comunicazione di non idoneità psico-fisica espressa dalla Commissione dei Carabinieri giunge inaspettata ed in aperto contrasto con i giudizi documentali espressi sempre dalle Forze Armate.

Emergono, invero, valutazioni incompatibili tra gli atti e i comportamenti tenuti dal ricorrente nel corso del servizio prestato nell'Esercito e il giudizio di non idoneità impugnato.

Tali diversità di determinazioni non sono giustificabili (e, comunque, non sono state giustificate e/o motivate) né sono condivisibili in base al principio di coerenza logica. Tutti questi elementi provano l'illegittimità del giudizio impugnato e giustificano la richiesta di riesame della posizione del ricorrente da parte di un soggetto terzo con una nuova e più attenta valutazione delle sue capacità psico-fisiche anche in considerazione del fatto che gli accertamenti sanitari sono stati condotti dalla Commissione con un certo grado di superficialità e/o con poca chiarezza nell'espletamento delle funzioni cui era preposta.

ISTANZA CAUTELARE

Sul *fumus boni iuris* valga richiamare quanto innanzi detto.

In particolare, si sottolinea che il sig. Caravita possiede tutti i requisiti necessari per partecipare alle prove conclusive del concorso in oggetto.

Infatti, l'impugnato giudizio psicofisico in quanto manifestamente illogico e contraddittorio non può impedire al ricorrente la prosecuzione della selezione concorsuale oggi ancora *in itinere*.

In ordine al *periculum* emerge con evidenza il pregiudizio che il ricorrente sta già subendo per non essere stato ammesso, quale candidato idoneo, alle prove fisiche.

Ma è ancor più evidente il danno grave e irreparabile che il sig. Caravita subirebbe in caso di mancata riammissione al concorso in quanto non potrebbe iniziare il corso formativo che avrà luogo presumibilmente a fine dicembre 2017, considerando che le prove fisiche sono iniziate il 24 novembre 2017.

In tale prospettiva, una pronuncia resa al termine dello svolgimento ordinario del presente giudizio non consentirebbe di soddisfare l'interesse attuale e concreto del ricorrente.

Peraltro, la tipologia del pregiudizio oggettivo e soggettivo provocato è tale da non poter essere soddisfatta *ex post* da qualsivoglia eventuale risarcimento in via monetaria anche in considerazione della dedizione alle funzioni e al dovere da sempre esternate dal sig. Caravita e confermate dagli anni di servizio presso le Forze Armate.

L'unica riparazione possibile a fronte dell'illegittimità del comportamento tenuto dall'Amministrazione risiede nell'immediata sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato e nella riammissione immediata del richiedente al prosieguo dell'*iter* concorsuale.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, adito:

1) in via cautelare, sospendere il provvedimento impugnato ed ammettere con riserva

il ricorrente alle altre fasi del concorso;

2) in via principale accogliere il presente ricorso e annullare il provvedimento di non idoneità emesso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri nel concorso per il reclutamento di 1598 allievi Carabinieri effettivi riservato ai sensi dell'art. 2199 del D.Lgs. 66/2010 ai volontari delle Forze armate in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4° Serie Speciale, n. 25 del 31 marzo 2017.

Con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di giudizio.

Si producono i documenti come da separato indice.

Si dichiara che il ricorrente ha un reddito inferiore ad € 34.585,23 e che pertanto è esentato dal pagamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 9 comma 1 *bis*, D.P.R. 30/5/2002 n. 115.

Con osservanza.

Roma, 1 dicembre 2017

Prof. Avv. Angelo Clarizia

Io sottoscritto Prof. Avv. Angelo Clarizia attesto, ad ogni effetto di legge, che il presente atto è conforme all'originale digitale da cui è stato estratto.

(Prof. Avv. Angelo Clarizia)

Procura ad litem

Io sottoscritto sig. Fabrizio Caravita (C.F.: CRVFRZ90H06C352M), nato a Catanzaro il 6.6.1990, delego il Prof. Avv. Angelo Clarizia (C.F.: CLRNGL48P06H703Z – Fax: 06/32609846 – Pec: angelo.clarizia@pec.it) a rappresentarmi e difendermi nel giudizio innanzi al TAR Lazio - Roma, contro il Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in persona del Comandante *p.t.e* la Commissione per gli accertamenti sanitari del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4° Serie Speciale, n. 25 del 31 marzo 2017, in persona del Presidente *p.t.*, per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari, del giudizio di non idoneità psico-fisica n. 352145/2-11 di Prot. del 4.10.2017 espresso dalla Commissione per gli accertamenti sanitari del Concorso per il reclutamento di 1598 allievi Carabinieri in ferma quadriennale, nei confronti del sig. Fabrizio Caravita e conseguentemente della non ammissione a sostenere le ulteriori prove concorsuali; del giudizio diagnostico del 3.10.2017 CipCNSR: 680519 reso in sede di visita psichiatrica dal medico dell'Ufficio Sanitario – Sezione Visite Speciali del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale, conferendo al suddetto difensore ogni più ampia facoltà prevista dalla legge, *ivi* compresa quella di sottoscrivere gli atti difensivi e proporre motivi aggiunti.

Autorizzo altresì il medesimo difensore, nonché i suoi dipendenti e collaboratori, al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.n. 196/2003 e ss.mm.ii.


Eleggo domicilio presso lo studio del Prof. Avv. Angelo Clarizia in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2.

23 novembre 2017

Sig. Fabrizio Caravita



È firma autentica

Prof.  Angelo Clarizia

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Prof. Avv. Angelo Clarizia (C.F.: CLRNGL48P06H703Z), all'uopo autorizzato ai sensi dell'art. 7 della legge 21 gennaio 1994 n. 53, con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma numero 267 del 2005 rilasciato il 12 maggio 2005, ho notificato per conto del **Sig. Fabrizio Caravita** (C.F.: CRVFRZ90H06C352M) copia del suesteso atto conforme all'originale firmato digitalmente e procura alle liti rilasciata dalla stessa su foglio separato a:

1) Ministero della Difesa - Comando Generale Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante *p.t.*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 (c.a.p. 00186), ivi inviandone copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n. **76635927956-4** spedita dall'Ufficio Postale di Roma e nella data risultante dal timbro postale (n. d'ordine **12337**);

Prof. Avv. Angelo Clarizia


2) Comando Generale Arma dei Carabinieri - Commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso per il reclutamento di 1548 allievi Carabinieri effettivi - G.U.R.I. 4° Serie Speciale, n.24 del 25 marzo 2011, in persona del suo Presidente *p.t.*, domiciliato presso la sede in Roma, Viale Romania, n. 45 (c.a.p. 00197), ivi inviandone copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n. **76635927955-3** spedita dall'Ufficio Postale di Roma e nella data risultante dal timbro postale (n. d'ordine **12338**);

Prof. Avv. Angelo Clarizia

3) Comando Generale Arma dei Carabinieri - Commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso per il reclutamento di 1548 allievi Carabinieri effettivi - G.U.R.I. 4° Serie Speciale, n. 24 del 25 marzo 2011, in persona del suo Presidente *p.t.*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 (c.a.p. 00186), ivi inviandone copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n. **76636022912-1** spedita dall'Ufficio Postale di Roma e

nella data risultante dal timbro postale (n. d'ordine 12339).

Prof. Avv. Angelo Clarizia



N. Raccomandata

76636022912-1

**Posteitaliane**

EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 01816) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

COMANDO GEN. ARMA CALABRIERA - C/O AUC. GEN. STATO	
DESTINATARIO	12
VIA / PIAZZA	VIA DEI PORTOGHESI
C.A.P.	00186 ROMA
COMUNE	ROMA
PROV.	
MITTENTE	
Prof. Avv. ANGELO CLARIZIA	
Via Principessa Clotilde, 2	
VIA / PIAZZA	00196 ROMA
C.A.P.	00196 ROMA
COMUNE	ROMA
PROV.	
Tel. 06/3611486 - Fax 06/32609846	

SERVIZI ACCESSORI
RICHIESTI
Contrassegnare la
casella interessata A.R.

Fraz. 55001 Sez. 14 Operaz. 53
Causale: AG 02/12/2017 10:56
Peso gr.: 92 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95
Serv. Agg.: AR
Cod. BAR: 767490451072
(accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76635927956-4

**Posteitaliane**

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 01816) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

COMANDO GEN. ARMA CALABRIERA - C/O AUC. GEN. STATO	
DESTINATARIO	12
VIA / PIAZZA	VIA DEI PORTOGHESI
C.A.P.	00186 ROMA
COMUNE	ROMA
PROV.	
MITTENTE	
Prof. Avv. ANGELO CLARIZIA	
Via Principessa Clotilde, 2	
VIA / PIAZZA	00196 ROMA
C.A.P.	00196 ROMA
COMUNE	ROMA
PROV.	
Tel. 06/3611486 - Fax 06/32609846	

SERVIZI ACCESSORI
RICHIESTI
Contrassegnare la
casella interessata A.R.

Fraz. 55001 Sez. 14 Operaz. 55
Causale: AG 02/12/2017 10:58
Peso gr.: 92 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95
Serv. Agg.: AR
Cod. BAR: 767490451094
(accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76635927955-3

**Posteitaliane**

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 01816) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

COMANDO GEN. ARMA CALABRIERA - C/O AUC. GEN. STATO	
DESTINATARIO	65
VIA / PIAZZA	VIA LE ROMANA
C.A.P.	00187 ROMA
COMUNE	ROMA
PROV.	
MITTENTE	
Prof. Avv. ANGELO CLARIZIA	
Via Principessa Clotilde, 2	
VIA / PIAZZA	00196 ROMA
C.A.P.	00196 ROMA
COMUNE	ROMA
PROV.	
Tel. 06/3611486 - Fax 06/32609846	

SERVIZI ACCESSORI
RICHIESTI
Contrassegnare la
casella interessata A.R.

Fraz. 55001 Sez. 14 Operaz. 54
Causale: AG 02/12/2017 10:57
Peso gr.: 92 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95
Serv. Agg.: AR
Cod. BAR: 767490451093
(accettazione manuale) TASSE

Io sottoscritto Prof. Avv. Angelo Clarizia, quale difensore del Sig. Fabrizio Caravita
ATTESTO
che la presente copia informatica del ricorso notificato a mezzo posta è conforme al cartaceo da cui è stata estratta.
Prof. Avv. Angelo Clarizia